

CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO (C.C.N.L.) DEL 18 GIUGNO 2008 COME RINNOVATO CON IL VERBALE DI ACCORDO DEL 19 APRILE 2010 PER I DIPENDENTI DALLE IMPRESE EDILI ED AFFINI CHE ESEGUONO LAVORI NELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

In Reggio Calabria 18 gennaio 2013

TRA

ANCE Reggio Calabria – Sezione Costruttori Edili di Confindustria Reggio Calabria rappresentata dal geom. Francesco Siclari – Presidente e legale rappresentante dell'Associazione - dal Vice Presidente sig. Francesco Berna, assistiti dal dott. Giovanni Surace, coordinatore e componente della Commissione di studio sulla contrattazione decentrata integrativa di Ance Reggio Calabria, dal dott. Antonino Tropea e dalla dott.ssa Giulia Crucitti rispettivamente direttore e funzionario di Ance Reggio Calabria

E

- La Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno - FENEAL-UIL – Sindacato Provinciale di Reggio Calabria rappresentata dai signori Francesco Maviglia - Segretario Generale -, Gaetano Tomasello e Demetrio Modafferi – Segretari Provinciali -, Francesco Zumbo, Domenico Chirico, Antonio Sapone e Pietro Romeo - Delegati

- La Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini - FILCA-CISL – Sindacato Provinciale di Reggio Calabria rappresentata dal signor Antonino Botta – Segretario Generale, Vincenzo Corsaro e Carmine Napoli – Segretari Provinciali – Antonino Fortugno, Paquale Papasergio, Ferraro Salvatore e Barreca Domenico- Delegati

- La Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia, Industrie Affini ed Estrattive - FILLEA-CGIL - comprensorio di Reggio Calabria - Locri rappresentata da:

Signora Manuela Sainato – Segretario Generale FILLEA-CGIL comprensorio di Reggio Calabria-Locri, Pietro Casile e Maria Antonietta Pedullà – Segretari Provinciali FILLEA-CGIL comprensorio di Reggio Calabria-Locri, Antonio Albanese – Delegato;

- La Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia, Industrie Affini ed Estrattive - FILLEA-CGIL - comprensorio di Gioia Tauro rappresentata da:

Signora Mina Papasidero – Segretario Generale FILLEA-CGIL comprensorio di Gioia Tauro, Rosario Gentile – Segretario FILLEA-CGIL comprensorio di Gioia Tauro, Abdelaziz Siraji segretario FILLEA-CGIL comprensorio di Gioia Tauro


che costituiscono la Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni (F.L.C.) della Provincia di Reggio Calabria

è stato stipulato il seguente accordo integrativo provinciale del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) per i dipendenti dalle imprese edili ed affini del 18 giugno 2008, così come rinnovato con il Verbale di Accordo del 19 Aprile 2010, valido nella provincia di Reggio Calabria per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni indicate nel citato contratto collettivo nazionale di lavoro e per i lavoratori da esse dipendenti.

Art. 1

Sistema di informazione

ANCE Reggio Calabria e la Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni della Provincia di Reggio Calabria convengono di assumere, quando se ne ravvisi la necessità, ogni iniziativa al fine di



approfondire argomenti ed aspetti su lavori di particolare importanza e rilevanza anche con interventi presso le Pubbliche Amministrazioni, tali da favorire l'accelerazione della realizzazione dei programmi, delle procedure e degli appalti nonché l'utilizzo, in tempi brevi, dei finanziamenti per opere pubbliche onde consentire al settore il superamento della crisi strutturale ed occupazionale, al fine di rimuovere ogni ostacolo per il regolare svolgimento dell'attività edilizia.

In conformità a quanto regolamentato dal C.C.N.L. vigente, ANCE Reggio Calabria e la Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni, nelle rispettive autonomie di valutazione e responsabilità, concordano di incontrarsi almeno due volte l'anno, a richiesta della F.L.C., per esaminare congiuntamente la situazione del settore.

Nel corso di tali incontri ANCE Reggio Calabria fornirà, in applicazione e secondo la modalità concordata in sede nazionale, informazioni globali sui programmi di nuovi investimenti nonché le prevedibili implicazioni sull'occupazione distinte, per quanto possibile, in relazione ai seguenti comparti:

- opere pubbliche (edilizia scolastica, ospedaliera, opere irrigue, opere di recupero, ecc.);
- edilizia non abitativa pubblica e privata (opere industriali, stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali, ecc.);
- edilizia abitativa pubblica e privata.

Art. 2

Disciplina dell'impiego della manodopera negli appalti e subappalti

ANCE Reggio Calabria ed i Sindacati Provinciali dei Lavoratori, tenuta presente l'importanza che nella realtà sociale e produttiva della provincia assume la esecuzione di opere pubbliche, concordano sulla necessità di una piena ed integrale applicazione delle normative di legge, del contratto collettivo e delle disposizioni amministrative, relative agli appalti ed ai subappalti e si impegnano ad intervenire direttamente nei singoli casi, assumendo le iniziative necessarie per rimuovere le eventuali condizioni che dovessero risultare ostative al pieno rispetto delle normative vigenti.

In particolare le parti convengono, secondo quanto stabilito dalle leggi vigenti e dall'art. 14 del C.C.N.L. vigente e richiamato in premessa che disciplina l'impiego di manodopera negli appalti e subappalti, che l'impresa appaltante o subappaltante è tenuta a comunicare alla Cassa Edile e contemporaneamente agli Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza ed assistenza nonché alla rappresentanza sindacale aziendale la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice, l'indicazione delle opere appaltate o subappaltate, l'impegno al rispetto delle leggi vigenti sul collocamento, i tempi di esecuzione del contratto nonché la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale ed agli accordi locali come dagli allegati A) e B) che fanno parte integrante del presente contratto integrativo provinciale, nonché il rispetto delle disposizioni della legge 55/1990 e dalla legge regionale sulla trasparenza delle opere pubbliche.


La comunicazione di cui sopra sarà indirizzata anche alle Organizzazioni Sindacali provinciali dei lavoratori tramite ANCE Reggio Calabria e deve essere fatta non appena l'impresa appaltante viene a conoscenza della concessa autorizzazione da parte degli Enti preposti ed in ogni caso prima dell'inizio dei lavori affidati in appalto o in subappalto.

Comunque si intendono richiamate le norme contenute nell'art. 4 della legge 23.10.1960 n° 1369.

Art. 3

Costituzione dell'Osservatorio Provinciale del Lavoro

Le parti convengono di istituire, con decorrenza immediata, presso la Cassa Edile un apposito Osservatorio di tutte le opere edili interessanti la provincia di Reggio Calabria.



Art. 4

Orario di lavoro

Ai sensi dell'art. 5 del C.C.N.L. vigente e richiamato in premessa, l'orario di lavoro nei cantieri edili della provincia di Reggio Calabria è ripartito di norma su cinque giorni alla settimana.

Nei casi di sospensione del lavoro o di riduzione di orario, ricorrendo i presupposti di legge, le imprese sono obbligate ai sensi dell'art. 9 del C.C.N.L. vigente e richiamato in premessa a presentare domanda di autorizzazione alla corresponsione della Cassa Integrazione Guadagni.

Per quanto riguarda il lavoro straordinario, ferme restando le norme di legge vigenti in materia e quanto previsto dall'art. 19 del citato C.C.N.L. vigente e richiamato in premessa si conviene che le imprese, previo accordo con la R.S.U. o con la delegazione aziendale, ove esistano, purché non si tratti di casi saltuari ed occasionali di prolungamento di orario, faranno ricorso al lavoro straordinario solo per eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori.

Art. 5

Igiene ed ambiente di lavoro prevenzione antinfortunistica e malattie professionali

Con riferimento all'art. 85 del C.C.N.L. vigente e richiamato in premessa, in ogni cantiere, prima dell'inizio dei lavori, l'impresa deve provvedere alla sistemazione di un locale idoneo per spogliatoio con stipetti personali per gli indumenti dei lavoratori e deve provvedere alla installazione di adeguati servizi igienico sanitari.

Ogni cantiere deve essere dotato dei presidi sanitari previsti dalla legge, necessari per prestare ai lavoratori cure immediate in casi di emergenza.

L'impresa, fermo restando quanto specificatamente previsto dalla legislazione vigente, metterà a disposizione dei lavoratori, i quali hanno obbligo di utilizzarli, mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate, qualora manchino o siano insufficienti i mezzi tecnici di protezione.

Per quanto riguarda il libretto sanitario e dei dati biostatistici le parti convengono di incontrarsi per adottare e stabilire le modalità secondo quanto statuito a livello nazionale.

Saranno effettuate le visite periodiche nei casi e con le modalità previste dalle leggi vigenti.

Le parti per quanto concerne le problematiche relative alla sicurezza nei cantieri edili, si impegnano ad utilizzare tutti gli strumenti e assumere la " Sicurezza " come priorità d'impegno straordinario.

Art. 6

Anticipazione Infortunio e Malattia Professionale


Si confermano tutte le disposizioni dettate dall'art. 27 del C.C.N.L. vigente e richiamato in premessa.

Art. 7

Formazione professionale

Nell'ambito di una scelta che esalti e promuova una più alta professionalità dei lavoratori anche in rapporto al processo di industrializzazione del settore le parti concordano apposite riunioni quadrimestrali a livello provinciale, alle quali parteciperanno, oltre ai rappresentanti delle organizzazioni sottoscrittrici, il Presidente ed il Vice Presidente dell'Ente Scuola, per trattare i problemi dell'addestramento professionale in relazione alle prospettive ed esigenze della categoria.

Ai corsi gestiti dall'Ente Scuola potranno partecipare nelle proporzioni e quantità numeriche che saranno stabilite dall'Ente stesso, giovani iscritti nelle liste speciali, lavoratori edili in Cassa Integrazione Guadagni o disoccupati.



Obiettivo prioritario da perseguire è quello di favorire l'entrata di giovani altamente qualificati nel settore delle costruzioni.

Ai corsi di cui sopra potranno accedere anche lavoratori occupati che intendano qualificarsi o riqualificarsi.

Le imprese che intendono qualificare le proprie maestranze, possono chiedere all'Ente Scuola la stipula di apposite convenzioni anche a titolo oneroso che verranno pattuite direttamente tra le parti.

Ai sensi dell'art.91 del C.C.N.L. vigente e richiamato in premessa il contributo a carico dei datori di lavoro con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente contratto viene determinato, per la provincia di Reggio Calabria, nella misura dello 0,70%.

Il suddetto contributo è comprensivo della quota prevista per il funzionamento del CPT.

Il contributo deve essere calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. vigente e richiamato in premessa. Le parti convengono di incontrarsi, dopo l'approvazione di ogni bilancio annuale dell'E.S.E.F.S. per verificare le disponibilità economiche e le reali esigenze dell'Ente stesso ed eventualmente adeguare, in aumento o diminuzione, la misura del contributo di pertinenza.

Lavoratori extracomunitari

Con riferimento agli artt. 82 e 91 del C.C.N.L. vigente e richiamato in premessa le parti convengono di attivare presso l'Ente Scuola corsi specifici, della durata minima di 16 ore finalizzate alla formazione dei lavoratori immigrati e riguardanti oltre la formazione obbligatoria di base il SSN la lingua italiana e la segnaletica di cantiere.

Le parti convengono, inoltre, che il presente contratto integrativo venga diffuso anche in lingua inglese ed in quella francese.

Art. 8

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale (R.L.S.T.)

Per far fronte agli oneri derivanti dalla costituzione dell'Istituto verrà istituito, a far data dalla firma del presente contratto, un apposito fondo autonomo alimentato da un contributo, a carico delle imprese, pari allo 0,15% degli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.24. del C.C.N.L. vigente e richiamato in premessa.

Art. 9


Cassa Edile

A)Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia, riposi annui e modalità di attuazione

Con riferimento all'art. 18 del C.C.N.L. vigente e richiamato in premessa, la percentuale del 18,5% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell'art. 24 del citato C.C.N.L. per tutte le ore di lavoro normale contrattuali di cui agli artt. 5 e 6 effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell'art. 17, viene accantonata in amministrazione presso la Cassa Edile della provincia di Reggio Calabria, con versamenti da effettuarsi entro il mese successivo, secondo le modalità stabilite dalla Cassa Edile stessa ed erogata ai lavoratori nei mesi di agosto e dicembre.

b) Contributo

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente accordo il contributo alla Cassa Edile di cui all'art. 36 lettera a) del C.C.N.L. vigente e richiamato in premessa, da calcolarsi sugli elementi della



retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del citato C.C.N.L., è fissato nella misura complessiva del 3,00% di cui:

- a carico delle imprese: 2,50% da versarsi entro 30 giorni dal termine del periodo di paga;
- a carico dei lavoratori: 0,50% da versarsi entro 30 giorni dal termine del periodo di paga.

In caso di versamento oltre i 30 giorni dal termine del periodo di paga la Cassa Edile applicherà gli interessi di mora stabiliti dalla CNCE.

La quota a carico dei lavoratori deve essere trattenuta sulle loro spettanze ad ogni periodo di paga da parte dell'impresa, la quale deve provvedere a versarla, insieme a quella a proprio carico, con le stesse modalità e gli stessi termini stabiliti per il versamento della percentuale per ferie, gratifica natalizia di cui alla precedente lettera a).

Le parti convengono di incontrarsi, dopo l'approvazione di ogni bilancio annuale della Cassa Edile, per verificare le disponibilità economiche e le reali esigenze dell'Ente stesso ed eventualmente adeguare, in aumento o diminuzione, la misura del contributo del 3,00% di cui al punto b) del presente articolo.

Art. 10

Ferie

In attuazione dell'art. 15 del C.C.N.L. vigente e richiamato in premessa si concorda che nel mese di agosto verrà di norma concesso agli operai di godere di ferie collettive di due settimane.

Il godimento di una terza settimana di ferie collettive avverrà normalmente nel periodo delle Festività Natalizie.

Le ferie residue spettanti al singolo operaio saranno godute a sua scelta con un preavviso da dare all'impresa almeno dieci giorni prima e purché non si arrechi pregiudizio, previa verifica delle parti, alla prosecuzione dei lavori.

Nel caso di ferie per azienda, per cantiere o per squadra, l'operaio che non ha maturato un anno di anzianità presso l'impresa è dispensato dal prestare l'attività lavorativa per l'intero periodo di ferie collettive, fermo restando che per il trattamento economico valgono le norme di cui all'art. 18 del C.C.N.L. vigente e richiamato in premessa.

Art. 11


Elemento variabile della retribuzione

In applicazione degli art. 38 e 46 del CCNL vigente e richiamato in premessa le parti concordano in via complementare per quanto di loro competenza quanto segue:

L'elemento variabile della retribuzione (EVR), di cui agli artt. 38 e 46 del CCNL vigente e richiamato in premessa è concordato, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore ed è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto nazionale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

A tal fine saranno utilizzati i seguenti cinque indicatori, considerati con lo stesso valore ponderale (20% ciascuno):

1. Numero lavoratori iscritti in Cassa Edile
2. Monte salari denunciato in Cassa Edile
3. Ore denunciate in Cassa Edile, per le quali la valutazione dell'incidenza delle ore di cassa integrazione per mancanza di lavoro è demandata alle parti sociali territoriali
4. Valore aggiunto del settore delle costruzioni come individuato a livello provinciale



5. Saldi tra il numero delle imprese nuove iscritte e cessate in Cassa Edile.

L'EVR è fissato per l'anno 2013 decorrente dalla data di sottoscrizione del presente accordo nella misura del 2% dei minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2010.

L'EVR sarà erogato in quote mensili al personale in forza e rideterminato a consuntivo sulla base dei dati rilevati nel triennio, così come previsto nel vigente CCNL.

Le parti concordano di incontrarsi almeno una volta all'anno e di norma entro il 30 novembre per il calcolo e la verifica degli indicatori nonché dell'EVR da corrispondere negli anni di vigenza del contratto integrativo successivi al 2013.

Gli indicatori verranno forniti dalla Cassa Edile in tempo utile per il calcolo e la verifica degli indicatori. L'indicatore ISTAT verrà richiesto alle parti firmatarie del CCNL.

Art. 12

Attrezzi ed indumenti di lavoro

a) attrezzi di lavoro

In tutti i cantieri edili qualora l'impresa non fornisca ai dipendenti gli attrezzi di lavoro e richieda ai lavoratori di utilizzare i propri, sempre che questi ne dispongano, sarà corrisposta una indennità di Euro 1,50 per ogni giorno di effettiva prestazione lavorativa.

Nel caso, invece, che gli attrezzi stessi vengano direttamente forniti dall'impresa, tale indennità non è dovuta ed i lavoratori sono responsabili di quanto loro affidato.

b) indumenti di lavoro

In tutti i cantieri le imprese sono obbligate a fornire ai propri dipendenti gli indumenti di lavoro sia estivi che invernali; nel caso in cui le imprese non ottemperano a quanto sopra, è dovuta al lavoratore un'indennità sostitutiva pari a Euro 1,50 per ogni giorno di effettiva prestazione lavorativa.

Art. 13




Disciplina degli autisti

Fermo restando quanto già previsto dall'art. 31 del vigente CCNL si stabilisce quanto segue:

1. L'autista deve collaborare a che le operazioni di carico e scarico dell'automezzo affidatogli siano effettuate correttamente
2. L'autista è responsabile del veicolo affidatogli e di tutto il materiale e delle merci che riceve in consegna, rispondendo degli eventuali smarrimenti e danni che siano a lui imputabili, esclusi i casi fortuiti o di forza maggiore. L'autista non è responsabile di eventuali danni o incidenti conseguenti a mancata e regolare corretta manutenzione.

È a carico del datore di lavoro, l'onere di provare:

- la gravità delle responsabilità del lavoratore
 - l'ammontare definitivo dei danni subiti a lui imputabili
3. agli effetti della responsabilità del lavoratore è rilevante l'osservanza delle norme sulla sicurezza della circolazione fermo restando l'obbligo per il datore di garantire le condizioni di piena efficienza dei veicoli. A tale scopo, il lavoratore è tenuto a comunicare tempestivamente difetti e anomalie da lui riscontrate.
 4. L'autista è responsabile per le contravvenzioni a lui imputabili per negligenza.



5. Quando le due parti – azienda e lavoratore – siano d'accordo a produrre opposizione a provvedimenti contravvenzionali, l'onere relativo – compreso quello dell'assistenza legale – è a carico dell'azienda;
6. A declino di ogni responsabilità il conducente, prima di iniziare il servizio, deve in ogni caso assicurarsi che il veicolo stesso sia in perfetto stato di funzionamento, che non manchi del necessario ed in caso contrario deve darne immediatamente avviso dell'azienda, la quale ha l'obbligo di predisporre le condizioni affinché tali verifiche possano essere effettuate;
7. Prima di interrompere il servizio per i periodi di riposo il conducente deve mettere in opera le strumentazioni fornite dall'azienda e adottare tutte le misure necessarie per prevenire furti e danni al veicolo e alle merci;
8. L'autista al quale, per motivi che non comportino il licenziamento in tronco, sia dall'Autorità ritirata la patente per condurre autoveicoli, avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di sei mesi senza percepire retribuzione alcuna. L'autista durante questo periodo potrà essere adibito ad altri lavori ed in questo caso percepirà la retribuzione del livello nel quale viene a prestare servizio. Nelle aziende che occupano più di 6 dipendenti, oltre alla conservazione del posto di cui sopra, l'azienda dovrà adibire l'autista a qualsiasi altro lavoro, corrispondendogli la retribuzione propria del livello al quale viene adibito.
9. Qualora il ritiro della patente si prolungasse oltre i termini suddetti, oppure l'autista non accettasse di essere adibito al lavoro a cui l'azienda lo destina, si fa luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro. In tal caso all'autista verrà corrisposto il trattamento di fine rapporto secondo la retribuzione percepita nel livello di cui il dipendente apparteneva prima del ritiro della patente.
10. Il conducente deve curare la piccola manutenzione del veicolo intesa a conservare lo stesso in buono stato di funzionamento e nella dovuta pulizia. Dette operazioni rientrano nell'orario normale di lavoro. Qualora siano effettuate oltre l'orario normale di lavoro saranno considerate come prestazioni straordinarie.

Art .14

Indennità di trasporto

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto è dovuta all'operaio un'indennità a titolo di concorso delle spese di trasporto sostenute per recarsi al posto di lavoro.

L'indennità in parola è fissata nella misura forfetaria di Euro 1,90 per ogni giorno di effettiva presenza in cantiere ed indipendentemente dal numero delle ore lavorate.

Per i cantieri situati oltre i 40 chilometri dal comune di residenza del lavoratore l'indennità è pari a Euro 2,30 per ogni giorno di effettiva presenza in cantiere e indipendentemente dalle ore lavorate.

L'indennità di cui sopra non è soggetta alla percentuale di accantonamento alla Cassa Edile per ferie, gratifica natalizia, ecc. di cui al precedente art. 9 lettera a).

Nel caso di interruzione, sospensione o assenza dal lavoro per C.I.G., malattia ed infortunio, al lavoratore compete l'indennità di cui sopra, nella misura percentuale prevista dagli Istituti previdenziali ed assicurativi.

Negli altri casi di assenza dal lavoro l'indennità di cui sopra non compete.

L'indennità di trasporto non compete ai guardiani, portieri e custodi con alloggio.

IMPIEGATI: indennità di trasporto

A tutti gli impiegati compete l'indennità di trasporto nella misura stabilita col presente articolo.



Art. 15

Indennità di reperibilità e di guida mezzi aziendali adibiti al trasporto lavoratori. Responsabilità dei lavoratori comandati alla guida di mezzi aziendali

- a) Le parti concordano che per le particolari lavorazioni che prevedono per contratto la reperibilità, è istituita e riconosciuta una indennità come segue:
Ai lavoratori soggetti alla reperibilità è riconosciuta la somma giornaliera di Euro 20 lordi oltre alla paga prevista dal contratto per le ore effettivamente lavorate. Tale indennità spetta anche se alla reperibilità non segue alcuna chiamata.
- b) Per i lavoratori che sono comandati alla guida di mezzi aziendali destinati al trasporto dei lavoratori è riconosciuta una indennità aggiuntiva di Euro 80 lordi su base mensile, fermo restando la non computabilità del tempo di guida ai fini della nozione di lavoro effettivo e di orario di lavoro.

Art. 16

Trasferta

Con riferimento all'art. 21 del C.C.N.L. vigente e richiamato in premessa limiti oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta con il conseguente obbligo per le imprese di corrispondere una diaria del 10,00% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del citato C.C.N.L. all'operaio in servizio inviato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto, vengono determinati in due Km. oltre i confini del comune.

Per il comune capoluogo, data la sua particolare configurazione, vengono definite tre zone esterne al centro urbano: una a Nord del torrente Scacciotti, l'altra a Sud del torrente Sant'Agata e la terza a monte di San Sperato, Pietrastorta e Vito Superiore.

Compete, quindi, la diaria del 10,00% ai lavoratori inviati a prestare temporaneamente la propria opera da una all'altra delle tre zone sopra indicate.

Nessuna indennità è dovuta conseguentemente, per gli spostamenti dal centro alle tre zone suddette e viceversa.

Art. 17

Indennità per lavori speciali disagiati ed in galleria


Agli operai che lavorano in sospensione ad altezza superiore ai 20 metri dal piano di campagna per la costruzione di piloni e travi relativi a lavori stradali, verrà corrisposta un'indennità del 10% per le ore di effettivo lavoro prestate a tale altezza, da calcolarsi sulla paga base.

Detta indennità non è soggetta al versamento della percentuale di accantonamento alla Cassa Edile di cui al precedente art. 9 lettera a).

Con riferimento all'art. 20 - gruppo B) del C.C.N.L. vigente e richiamato in premessa - al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, un'indennità percentuale indicata come appresso da calcolare sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. vigente e richiamato in premessa.

a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio: 46,00%;

b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione; per il personale addetto ai lavori di consolidamento e/o impermeabilizzazione dei terreni in fase di costruzione di gallerie: 26,00%;



Nota a verbale circa i lavori per opere sussidiarie

Le parti concordano che, ove tali lavori comportino che l'addetto debba recarsi all'esterno della galleria per eseguire lavorazioni od assemblaggi finalizzati a dette opere sussidiarie, il periodo di tempo trascorso all'esterno della galleria deve essere anch'esso assoggettato alla maggiorazione del 26%.

c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie; per il personale addetto ai lavori di ristrutturazione o ripristino conservativo di preesistenti gallerie mediante consolidamenti, drenaggi e simili: 18,00%.

Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizione di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall'imbocco) si conviene di corrispondere agli operai che lavorano nelle suddette condizioni un'indennità pari al 15% da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. vigente e richiamato in premessa.

Art. 18

Indennità lavori in alta montagna

Con riferimento all'art. 23 del C.C.N.L. vigente e richiamato in premessa le indennità per i lavori in alta montagna vengono fissate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto, come segue:

- per i lavori eseguiti in località comprese tra i 900 metri ed i 1.300 metri di altezza: Euro 0,35 orari;
- per i lavori eseguiti in località oltre i 1.300 metri di altezza: Euro 0,40 orari.

Dette indennità non sono soggette al versamento della percentuale di accantonamento alla Cassa Edile di cui al precedente art. 9 lettera a).

Art. 19

Anzianità professionale edile

L'istituto dell'anzianità professionale edile è disciplinato dall'art. 29 del C.C.N.L. vigente e richiamato in premessa e dall'allegato C al C.C.N.L. citato.

Il contributo, a carico dei datori di lavoro, è fissato dalla data di entrata in vigore del presente contratto, nella misura del 2,50 % da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. vigente e richiamato in premessa, per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 17 del citato C.C.N.L..


Art. 20

Quote di adesione contrattuale

Con riferimento all'art. 36 lettera c) del C.C.N.L. vigente e richiamato in premessa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto, il contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori per quote di adesione contrattuale, è stabilito come segue:

A) contributo paritetico, nella misura dello 0,18%, a favore delle Organizzazioni sindacali nazionali (A.N.C.E. e F.L.C.) sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. citato maggiorati del 18,50% e del 4,95%.

B) contributo paritetico nella misura dello 0,90%, a favore dell'Organizzazione datoriale provinciale sottoscrittrice del presente accordo - ANCE Reggio Calabria - e nella misura dello 0,90%, a favore delle organizzazioni costituenti la F.L.C. della provincia di Reggio Calabria sottoscrittrici del presente accordo sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. citato.



Art. 21

Mensa - diritto al pasto

L'impresa, in relazione alla ubicazione ed alla durata dei cantieri, su impegno di almeno 20 operai occupati nel cantiere, in base ad apposita richiesta presentata dai delegati aziendali, provvederà affinché nel cantiere o nelle immediate vicinanze possa essere consumato un pasto caldo mediante il ricorso a servizi esterni.

Ove risulti necessario o ne sussistano le condizioni in relazione alla organizzazione ed alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese o con l'allestimento di un servizio mensa in cantiere.

L'impresa concorre al costo nella misura di 3/4 per pasto ed i lavoratori concorreranno per 1/4 e fino ad un massimo di Euro 1,00.

La fornitura del pasto caldo è limitata al primo, al secondo piatto, al pane, contorno e frutta con esclusione delle bevande.

La qualità e la composizione dei pasti delle mense aziendali è controllata da una commissione di 3 operai.

Per le mense esistenti restano salve le condizioni di fatto vigenti.

Nella impossibilità accertata di attuare quanto sopra previsto le imprese corrisponderanno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto un'indennità sostitutiva di mensa di Euro 4,00 al giorno con presenza di almeno 5 ore.

Sull'importo dell'indennità di mensa non va computata la percentuale di accantonamento alla Cassa Edile per ferie, gratifica natalizia, ecc. di cui al precedente art. 9 lettera a).

L'indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgano del servizio di mensa attuato in una delle forme di cui sopra salvo il caso di operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza della organizzazione del cantiere, delle mansioni svolte o per motivi di salute giustificati da certificato medico.

Nel caso di interruzione, sospensione o assenza dal lavoro per C.I.G., malattia ed infortunio, al lavoratore compete l'indennità di cui sopra, nella misura percentuale prevista dagli Istituti previdenziali ed assicurativi.

Negli altri casi di assenza dal lavoro l'indennità di cui sopra non compete.

IMPIEGATI: mensa

A tutti gli impiegati compete l'indennità sostitutiva nella misura stabilita col presente articolo.

Art. 22

Diritto allo studio

Con riferimento all'art. 90 del C.C.N.L. vigente e richiamato in premessa si conviene che i lavoratori studenti che devono sostenere prove di esami, hanno diritto di fruire di permessi giornalieri retribuiti producendo al datore di lavoro le certificazioni comprovanti gli esami e le giornate nelle quali essi sono stati sostenuti.


Art. 23

Banca ore – Lavori usuranti

Articolo abrogato in quanto materia oggetto di legislazione specifica.

Art. 24

Donatori di sangue – Permessi retribuiti



Ai sensi della legge 4.5.1990 n° 107 il dipendente che sia anche donatore di sangue ha diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui è effettuata la donazione.

La concessione della giornata di riposo va richiesta tempestivamente con apposita istanza indirizzata alla Direzione Aziendale.

Al rientro in servizio il dipendente è tenuto a produrre idonea certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria autorizzata dal Ministero della Salute con l'indicazione dell'avvenuta donazione del sangue a titolo gratuito (il permesso non è retribuito nel caso di donazione a titolo oneroso) nonché il quantitativo prelevato, il giorno e l'ora del prelievo.

Art. 25

Assemblee retribuite

Le parti convengono che per specifiche e determinate esigenze il monte ore previsto dall'art. 104 del C.C.N.L. vigente e richiamato in premessa è aumentato a 12 ore previa apposita comunicazione all'ANCE da parte delle FLC.

Art 26

Carenza Malattia

Negli eventi morbosi di durata fino a 6 giorni, la Cassa Edile corrisponde una prestazione giornaliera in misura fissa denominata "indennità per carenza malattia".

Tale prestazione pari ad € 30,00 è riconosciuta direttamente dalla Cassa Edile, fino ai primi 3 giorni, sulla base della certificazione medica prodotta (fotocopia certificazione sanitaria inviata all'INPS e datore di lavoro), per un solo episodio di malattia nell'anno.

Il diritto all'indennità per carenza matura solo se a favore del lavoratore risultano accantonate 2100 nei due anni precedenti la data dell'evento.

Art 27

Mutualità ed assistenza

È istituito un fondo mutualità ed assistenza da destinare a vantaggio degli iscritti della Cassa Edile della provincia di Reggio Calabria.

Il fondo è alimentato da un contributo a carico dei datori di lavoro da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. vigente e richiamato in premessa fissato nella misura dello 0,30%.

Le modalità ed i criteri di utilizzo del fondo saranno determinati da accordi tra le parti.

Art 28

Decorrenza e durata

Il presente contratto integrativo provinciale, valido per tutto il territorio della provincia di Reggio Calabria, avrà decorrenza dal 1° febbraio 2013, durata fino al 31.12.2013 e si intende prorogato automaticamente di anno in anno fino alla disdetta delle parti.


Le parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto Integrativo non dà luogo ad alcuna indennità di vacanza contrattuale.

Per quanto non previsto e disciplinato dal presente accordo integrativo provinciale valgono le norme del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) per i dipendenti dalle imprese edili ed affini del 18 giugno 2008, così come rinnovato con il Verbale di Accordo del 19 Aprile 2010.




Letto, confermato e sottoscritto

Associazione nazionale costruttori edili (Ance)
della provincia di Reggio Calabria Reggio Calabria
Sezione costruttori edili di Confindustria Reggio
Calabria




p. La Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini
e del Legno FENEAL-UIL Provincia di Reggio
Calabria

- Sindacato Provinciale -




p. La Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed
Affini FILCA-CISL

- Sindacato Provinciale -




p. La Federazione Italiana Lavoratori del Legno,
dell'Edilizia, Industrie Affini ed Estrattive - FILLEA-
CGIL

- Comprensorio di Reggio Calabria - Locri -



p. La Federazione Italiana Lavoratori del Legno,
dell'Edilizia, Industrie Affini ed Estrattive - FILLEA-
CGIL

- Comprensorio di Gioia Tauro -



Allegato A
RACCOMANDATA A.R.
Alla Cassa Edile di Reggio Calabria
Ai Dirigenti della Rappresentanza
Sindacale Aziendale
e
All'ANCE Reggio Calabria – Sezione Costruttori Edili
di Confindustria
Reggio Calabria
e p. c.:
All'Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale (INPS)
Sede di Reggio Calabria
All'Istituto Nazionale per l'Assicurazione
contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)
Sede di Reggio Calabria


OGGETTO: C.C.N.L. 18 Giugno 2008 per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini - Appalto e subappalto.

La sottoscritta impresa (1) agli effetti della "disciplina dell'impiego della manodopera negli appalti e subappalti" contenuta nel C.C.N.L. 20 maggio 2004 per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini, comunica a codesta Cassa Edile ed agli Istituti in indirizzo di aver affidato l'esecuzione di lavori per il cantiere di all'impresa (2)

Per la Cassa Edile ed i dirigenti della rappresentanza sindacale aziendale, a norma del citato contratto nazionale, si invia in allegato la dichiarazione rilasciata dall'impresa esecutrice.

timbro e firma

- (1) Denominazione e sede dell'impresa appaltante o subappaltante
(2) Denominazione e sede dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice



The bottom of the document contains several handwritten signatures and stamps. On the left, there are two large, cursive signatures. In the center, there is a signature that appears to be 'F. M. ...'. To the right of this, there are several smaller, more stylized signatures and stamps, including one that looks like 'M. ...' and another that is a circular stamp. On the far right, there is a large, vertical signature.

*Allegato B
Dichiarazione dell'impresa appaltatrice o
subappaltatrice*

La sottoscritta impresa (1) dichiara che, con contratto di appalto
(o subappalto) stipulato in data, ha assunto l'esecuzione, per conto dell'impresa (2)
..... dei lavori di
..... nel cantiere di
..... che per contratto dovranno essere ultimati il

La sottoscritta impresa si impegna di assicurare, nei confronti degli operai da essa adibiti alle lavorazioni
assunte con il citato contratto di appalto (o subappalto) e per il periodo di esecuzione delle lavorazioni
medesime, il trattamento economico e normativo stabilito con il C.C.N.L. 18 giugno 2008 per i dipendenti
da imprese edili ed affini e con gli accordi integrativi del medesimo, nonché ad assolvere, nei confronti della
Cassa Edile competente, a tutti gli adempimenti previsti dai citati contratti collettivi e dallo Statuto e
Regolamento della Cassa medesima.

Si impegna, altresì, al rispetto delle leggi vigenti sul collocamento.

La sottoscritta impresa consente fin da ora alla Cassa Edile di esibire la presente dichiarazione a chiunque
ne abbia interesse.

_____, addì _____

(1) Denominazione e sede dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice

(2) Denominazione e sede dell'impresa appaltante o subappaltante

